

COLLEGIO REGIONALE DEGLI OPERATORI  
PER LA PREVENZIONE, SOCCORSO E  
SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI

Friuli Venezia Giulia

CReSP

CODICE DEONTOLOGICO



Pordenone, 20 ottobre 2012

E' con piacere e soddisfazione che vi presento primo "Codice Deontologico" che contiene le esigenze etiche di una professione; costituisce il suo elemento di identità, lo strumento attraverso il quale un professionista si presenta alla società e contestualmente lo strumento che orienta e guida il professionista nelle scelte di comportamento, nel fornire i criteri per affrontare i dilemmi etici e deontologici.

Il Presidente CReSP  
Fabio Bilucaglia

## **Codice di deontologia professionale**

Il Codice di deontologia professionale è l'insieme dei principi e delle regole di etica professionale che devono essere seguiti da coloro che esercitano la professione di soccorritore o pattugliatore o coordinatore di stazione appartenendo al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci (in seguito denominato CReSP) del Friuli Venezia Giulia.

Il codice deontologico non è più soltanto un semplice impegno reciproco o collettivo, ma è un corpo di norme vincolanti, anche in termini di responsabilità disciplinare, che non potrà essere ignorato dagli organi garanti. I doveri e implicitamente i diritti che ne risultano sono preordinati a disciplinare i rapporti con i colleghi, con i clienti, con le organizzazioni ed associazioni professionali, con le Pubbliche Autorità, con il Collegio di appartenenza e con i terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sé l'attività professionale svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze, dei fini educativi della gioventù, della tutela e sicurezza, degli interessi superiori del turismo e della tutela di un ambiente naturale intatto.

I soggetti sottoposti a procedimento disciplinare devono ritenersi titolari di un vero e proprio diritto soggettivo di non subire sanzioni che non siano comminate dall'ordinamento disciplinare o al di fuori dei casi previsti dalle norme di tale ordinamento. La codificazione permette la certezza delle norme e la loro conoscenza immediata senza passare attraverso l'esperienza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo professionale curato da CReSP per l'esercizio della professione rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia, perché garantisce il controllo dall'interno. La codificazione delle norme deontologiche non deve innovare, cioè creare nuove regole, ma raccogliere e ordinare condivise dall'opinione comune.

Le disposizioni del presente codice si applicano a ciascun iscritto al Collegio Professionale.

## PRINCIPI FONDAMENTALI

### **Art. 1**

Il soccorritore, il pattugliatore ed il coordinatore di stazione nell'esercizio della propria professione adempie anche ad una funzione sociale nell'interesse di un'attività ricreativa e sportiva della collettività e di educazione ad un corretto approccio all'ambiente naturale. La professione deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica e alle leggi e regolamenti delle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

### **Art. 2**

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti al CReSP nell'esercizio delle loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi. Per l'iscrizione al Collegio è richiesta una condotta irreprensibile.

### **Art.3**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per i quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i propri doveri professionali.

### **Art.4**

L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza professionale.

### **Art.5**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione deve denunciare al Consiglio direttivo del Collegio ogni tentativo di imposizione contraria alle presenti norme di deontologia professionale, da qualunque parte e da chiunque provenga.

### **Art.6**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione, nell'esercizio della professione, deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da

differenze di religione, di razza o nazionalità, convincimenti politici e appartenenza a classi sociali.

#### **Art.7**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più rispondenti alle innovazioni tecnologiche e scientifiche.

#### **Art.8**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione non deve utilizzare la propria posizione professionale per scopi contrari alle presenti norme, neppure al di fuori dell'esercizio della professione.

#### **Art.9**

Durante l'esercizio della professione il soccorritore, il pattugliatore, coordinatore di stazione ha l'obbligo di portare il distintivo e lo stemma del Collegio nonché eventuali e ulteriori distintivi deliberati dal Collegio.

#### **Art.10**

Il comportamento del soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione deve essere consono alla dignità professionale ed al decoro della categoria anche al di fuori dell'esercizio professionale. Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed alla categoria a cui appartiene.

### **DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO**

#### **Art.11**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dal Consiglio direttivo del CReSP nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria.

#### **Art.12**

L'appartenenza al Collegio impone a tutti gli iscritti un preciso dovere di collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio direttivo del CReSP il comportamento dei propri colleghi contrastante con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire spiegazioni e documenti.

#### **Art.13**

E' preciso dovere del soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione partecipare alle votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del CReSP, salvo giustificato motivo.

#### **Art.14**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione dipendente, può svolgere l'attività di soccorso, salvo le incompatibilità con le leggi vigenti.

### **DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI**

#### **Art.15**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il prestigio dell'intera categoria professionale. Stessi identici valori, di lealtà e correttezza, debbono caratterizzare l'attività del soccorritore, del pattugliatore e del coordinatore di stazione nei confronti dei professionisti appartenenti ad altre categorie professionale.

#### **Art.16**

E' fatto divieto agli iscritti all'albo di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.

#### **Art.17**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione che venisse chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest'ultimo sia stato definitivamente e regolarmente esonerato.

### **Art.18**

Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti debbono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.

### **Art.19**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o elusivo o collaborare con chi esercita abusivamente o elusivamente la professione, ma deve anzi denunciare l'abuso al Collegio. Qualora, poi, eserciti funzioni pubbliche dovrà altresì, riferire il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

### **Art.20**

Non è permesso al soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione fregiarsi di titoli che non gli competono, ai sensi delle Leggi Vigenti che disciplinano l'esercizio delle professioni.

### **Art.21**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili da parte di un collega, dovrà informare di ciò il Consiglio direttivo del CReSP.

### **Art.22**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega, per motivi attinenti l'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il Collegio per tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione del Presidente del Collegio.

### **Art.23**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione non deve compiere atti di concorrenza sleale di nessun tipo nei confronti dei colleghi.

## DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI

### **Art.24**

Il rapporto che si instaura tra il committente ed il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento dai fondamentali requisiti di stima, fiducia, lealtà, chiarezza e correttezza reciproca. Se vengono meno queste premesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall'incarico.

### **Art.25**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione deve definire insieme al committente il contenuto e i termini dell'incarico.

### **Art.26**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti e/o contrastanti con le presenti Norme, le Leggi Vigenti o compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o dell'intera categoria.

### **Art.27**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione, è tenuto al segreto professionale. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico conferitogli salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente. L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente.

### **Art.28**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione deve rifiutare incarichi per i quali ritiene non avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a Colleghi competenti nello specifico campo inerente l'incarico, così come deve rinunciare ad incarichi sui quali ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente e all'immagine della figura professionale.



### **Art.29**

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione potrà farsi sostituire da persona competente nell'ambito della propria organizzazione previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell'incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.

### **Art.30**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione non potrà recedere dall'incarico prima di aver fornito la prestazione completa, e dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta causa.

### **Art.31**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione non può accettare incarichi da terzi, diretti o indiretti, oltre a quelli con il committente, senza avere prima comunicato a quest'ultimo la natura, il motivo, l'entità del compenso.

### **Art.32**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie illecite o di procacciatori d'affari per il medesimo fine.

## **DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITA' E CON ENTI E ORGANIZZAZIONI TURISTICHE**

### **Art. 33**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione deve esercitare la propria attività tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici diretti, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.

#### **Art. 34**

L'esercizio della professione da parte degli iscritti deve essere condotto in modo tale da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico, la sicurezza nella pratica dello sci e gli interessi del turismo, anche attraverso la partecipazione alle iniziative promozionali da parte delle organizzazioni e delle imprese turistiche al fine di incrementare il turismo nelle località invernali attraverso la collaborazione con le autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la diffusione della pratica dello sport in montagna fra i giovani.

### **PROCEDIMENTO IN MATERIA DISCIPLINARE**

#### **Art. 35**

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio Direttivo del CReSP secondo il regolamento dello stesso Collegio. Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti all'Organismo competente del Collegio.

#### **Art. 36**

Le deliberazioni del Collegio regionale in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato con ricorso nel termine di trenta giorni. Il termine decorre dal giorno in cui il provvedimento è notificato all'interessato mediante scrittura legale valida.

#### **Art. 37**

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) da una copia integrale del provvedimento impugnato;
- b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento dell'opposizione;
- c) dall'indicazione dell'elezione di domicilio al quale l'interessato intende siano fatte eventuali comunicazioni. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Collegio.

### **Art. 38**

Le sedute del Consiglio Direttivo del Collegio non sono pubbliche. Le deliberazioni sono adottate a votazione segreta; in caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole al ricorrente.

### **Art. 39**

La delibera finale con le indicazioni del responso sul ricorso deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario. La decisione è depositata in originale nella segreteria del Collegio ed è notificata al ricorrente.

### **Art. 40**

Le modalità e l'applicazione delle sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive.

## **NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE**

### **Art.41**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione, proposto quale componente di commissioni di qualsiasi tipo o a rappresentare a qualsiasi titolo il Collegio o i suoi iscritti deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo del CReSP con parere vincolante e impegnarsi a tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni del presente codice deontologico.

### **Art.42**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione prescelto dal Consiglio Direttivo del CReSP per partecipare a commissioni in rappresentanza del Collegio stesso, deve agire in modo da tutelare gli interessi e il decoro della propria categoria professionale. Deve inoltre, segnalare al proprio Collegio le violazioni delle presenti norme poste in essere da colleghi membri della medesima commissione.

#### **Art.43**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione nominato componente di commissioni giudicatrici, consuntive o di studio deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter garantire la propria assidua partecipazione.

#### **Art.44**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione componente di commissioni deve vigilare affinché le modalità seguite dalla commissione stessa per le delibere siano perfettamente rispondenti alle Leggi e alle norme del Bando regionale; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura e deve inoltre vigilare affinché episodi di pressione, imposizioni, interferenze provenienti dall'esterno o anche dall'interno, non vengano posti in essere nei confronti degli altri membri della commissione. Di eventuali situazioni di tal genere è tenuto ad informare tempestivamente sia l'Ente banditore sia il Consiglio Direttivo del CReSP, nonché l'autorità giudiziaria, ove si tratti di reati.

#### **Art.45**

E' vietata la partecipazione a concorsi le cui condizioni di bando siano state ritenute dal Consiglio Direttivo del CReSP lesive dei diritti, del prestigio della propria dignità e di quella dell'intera categoria.

#### **Art.46**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione che venga nominato componente di una commissione giudicatrice deve rifiutare l'incarico qualora sussistano situazioni che possano compromettere l'imparzialità nel giudicare, in particolare se al concorso partecipi come concorrente un soggetto con il quale egli abbia rapporti di qualsiasi natura e titolo.

#### **Art.47**

Il soccorritore, il pattugliatore, il coordinatore di stazione deve rifiutare qualsiasi incarico per l'espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire a leggi, norme e regolamenti.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art.48**

Le presenti norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle norme legislative e regolamentari emanati. Gli iscritti al Collegio L'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo professionale curato da CReSP per l'esercizio della professione devono osservarle scrupolosamente ed in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo all'etica professionale. I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dal Consiglio del Collegio, previo procedimento istruttorio così come previsto dalle Leggi Vigenti.

#### **Art.49**

I provvedimenti disciplinari, le sanzioni e le eventuali sospensioni o radiazioni dall'Albo sono erogati secondo quanto stabilito da apposita delibera del Consiglio Direttivo del CReSP sulla base della gravità dei comportamenti illeciti messi in atto.

#### **Art.50**

L'osservanza delle presenti norme da parte degli iscritti è sottoposta alla vigilanza del Consiglio Direttivo del CReSP. I soccorritori, i pattugliatori, i coordinatori di stazione devono, per quanto possibile, comunicare i principi informativi del presente codice attraverso un'attività di divulgazione.

#### **Art.51**

Le presenti norme costituiscono regolamento interno deliberate dal consiglio direttivo del CReSP. Esse sono depositate presso la sede legale del Collegio.